


DIAMO CREDITO ALLA TUA VOGLIA DI RIPARTIRE

6 risposte concrete per le
famiglie in difficoltà



- 
- 1 Come fare a sospendere le rate del mutuo
 - 2 Come fare a ottenere l'anticipo dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria
 - 3 Come fare a ottenere un prestito che ti aiuti mentre stai cercando un nuovo lavoro
 - 4 Come fare a ottenere un prestito se ti è appena nato un figlio
 - 5 Come fare a ottenere un prestito se sei uno studente universitario
 - 6 Come fare ad accedere ai fondi per la prevenzione dell'usura

Come fare a conoscere e approfittare delle tante iniziative nate sul territorio

Per ciascuna di queste iniziative, nelle pagine seguenti potrai scoprire:

- **Come funziona**
- **A chi è rivolta**
- **Cosa devi fare per approfittarne**

Informati presso la tua banca per sapere se aderisce a una o più di queste iniziative.

Le banche italiane, attraverso l'**Associazione Bancaria Italiana** che le rappresenta, in collaborazione con le **Associazioni dei Consumatori**, le **Amministrazioni Pubbliche**, la **Conferenza Episcopale Italiana** e altri stakeholder, hanno messo a punto una serie di aiuti per le famiglie.

In particolare:

1. **se non riesci a rimborsare il mutuo per la casa**, puoi richiedere alla banca di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi
2. **se hai necessità di incassare subito l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria**, in base all'accordo con Confindustria e le organizzazioni sindacali, puoi richiedere alla banca di anticipartela
3. **se hai una famiglia numerosa e stai cercando un nuovo lavoro**, nell'attesa di trovarlo, puoi rivolgerti alla banca attraverso l'assistenza delle Caritas diocesane per ottenere il prestito che ti serve
4. **se nella tua famiglia è appena arrivato un bambino**, puoi usufruire di un prestito a tasso agevolato
5. **se sei uno studente universitario**, puoi avere un prestito a condizioni favorevoli da utilizzare per la tua formazione
6. **se infine non riesci ad ottenere credito per le vie ordinarie**, puoi rivolgerti ai fondi di prevenzione dell'usura.

Ma non è finita qui, perché anche a livello locale le banche assieme a Regioni, Province e Comuni hanno messo a punto molte iniziative che possono interessarti.

Informati presso la tua banca per sapere se aderisce a una o più di queste iniziative (l'elenco è disponibile sul sito www.abi.it nelle sezioni "Piano Famiglie" e "Anticipazione CIGS") e - se si - per conoscere nel dettaglio le condizioni che ti ha riservato.

Se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione, puoi richiedere alla tua banca di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo.

Come funziona l'iniziativa

Puoi richiedere la sospensione delle rate per 12 mesi o anche di più, se la tua banca lo prevede.

Le rate del mutuo sono formate da una quota che rimborsa il capitale che ti è stato prestato e da una quota formata dai relativi interessi. **La sospensione può riguardare la sola quota capitale oppure la quota capitale più la quota interessi** (vedi l'esempio a pagina 7): chiedi alla tua banca se ha aderito all'iniziativa e - se sì - in quale delle due forme.

Nel caso di rate già scadute e che non hai ancora pagato, la sospensione parte dalla prima rata che non hai pagato. Ad esempio, nel caso di un mutuo con rateizzazione mensile e con tre rate in arretrato ancora da pagare, potrai sospendere il pagamento delle rate per altri nove mesi.

Importante: la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria da parte della tua banca e avviene senza la richiesta di ulteriori garanzie ma, nel caso di sospensione dell'intera rata, comporta il pagamento degli interessi sul capitale residuo per il periodo di sospensione.

Chi può approfittarne

I mutuatari che tra il 1° gennaio del 2009 e il 31 dicembre del 2010 abbiano avuto uno dei seguenti problemi:

- la perdita del posto di lavoro dipendente, parasubordinato, compresi i contratti a progetto
- la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- il decesso o l'insorgere della non autosufficienza.



A quali mutui si applica la sospensione

A tutti i mutui di durata originaria superiore a **5 anni** e di importo fino a **150 mila euro**, garantiti da ipoteca su immobili residenziali e destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della **prima casa** anche in fase di "preammortamento".

Il mutuo - che può essere a qualsiasi tipo di tasso: fisso, variabile, misto, ecc. - deve essere stato erogato a una persona il cui ultimo reddito imponibile non sia stato superiore a **40.000 euro** annui.

Ricorda che **la tua banca può offrirti condizioni anche migliori** di quelle che abbiamo citato (ad esempio in termini di importo del mutuo, reddito massimo annuo, ecc.), quindi - anche se non sei in possesso di qualcuno dei requisiti previsti per l'applicazione della sospensione del mutuo - chiedi maggiori informazioni direttamente alla tua filiale.

A quali mutui non si applica

Sono esclusi:

- i mutui per i quali si sia verificato un **ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi** al momento di presentazione della domanda di sospensione, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso oppure sia già in atto una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato
- i mutui con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, se il ritardo si è verificato **prima degli eventi che determinano la sospensione**
- i mutui che godono di **agevolazioni pubbliche** (ad esempio attraverso un contributo in conto interessi o in conto capitale)
- i mutui con **rata fissa a tasso variabile** e durata variabile
- i mutui per i quali è stata stipulata un'**assicurazione** che già copre uno o più degli eventi che determinano l'avvio della sospensione
- i mutui ai quali sono state già applicate **altre forme di sospensione** delle rate.

Cosa devi fare

Innanzitutto controlla che la banca che ti ha erogato il mutuo abbia aderito all'iniziativa e - se si - scarica l'apposita domanda sul sito www.abi.it, nella sezione "Piano Famiglie" e presentala alla tua filiale dalla quale ti farai rilasciare copia con la sua firma e data di presentazione. Ricorda che se hai bisogno di informazioni o di assistenza nella compilazione della domanda, puoi rivolgerti anche alle associazioni dei consumatori del tuo territorio.

Puoi farlo fino al 31 gennaio 2011.

Una volta accolta la tua richiesta, **la sospensione si attiva entro 45 giorni lavorativi**. Ricorda che la tua domanda si intende automaticamente accolta se non ricevi una risposta entro 15 giorni lavorativi.

La maggioranza delle banche italiane ha aderito a questa iniziativa. Nel caso la tua non l'avesse ancora fatto ricorda che hai anche altre possibilità per rivedere le condizioni del prestito. Il mercato, infatti, offre alla clientela una vasta gamma di soluzioni che sono state recentemente migliorate grazie all'introduzione di alcune importanti novità legislative. Si tratta della possibilità di **rinegoziare il mutuo**, di **sostituirlo** o di **trasferirlo** da una banca ad un'altra (attraverso la cosiddetta "portabilità").

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua filiale.

Un esempio di sospensione della rata del mutuo

Ecco un esempio di applicazione di sospensione per 12 mesi della rata di un mutuo di importo di 100.000 euro, con un tasso di interesse del 4% e una durata di 20 anni. La sospensione può riguardare l'intera rata (quota interessi e quota capitale) oppure solamente la quota capitale del mutuo.

In entrambi i casi, al termine della sospensione il piano di ammortamento originario slitta in avanti per il periodo della sospensione accordata (da 240 mesi a 252 mesi). Se è stata sospesa solo la quota capitale, il mutuatario rimborsa la quota

interessi (in questo caso con una rata mensile di 195,38 euro) durante il periodo di sospensione e al termine della sospensione riprende a pagare le rate stabilite originariamente. Se invece è stata sospesa l'intera rata, il mutuatario rimborsa la quota interessi (in questo caso 2.387,26 euro) alla ripresa del piano di ammortamento con 60 rate di importo maggiorato di 39,79 euro (da 602,22 euro originari a 642,01 euro). Dopo cinque anni il mutuatario riprende a pagare le rate di importo pari a quello originario.

Prima della sospensione

- Valore del mutuo erogato: 100.000 euro
- Tasso di interesse contrattuale: 4%
- Durata del mutuo: 240 mesi (20 anni)
- Rata originaria: 602,22 euro

Al momento della sospensione

- Mese in cui avviene la sospensione: 120
- Debito residuo al momento della sospensione: 59.681,39 euro
- Durata della sospensione: 12 mesi

Dopo la sospensione

	Intera rata	Solo quota capitale
Durata del mutuo	durata originaria + 12 mesi di sospensione (252 mesi)	durata originaria + 12 mesi di sospensione (252 mesi)
Tasso di interesse contrattuale	4%	4%
Debito residuo	59.681,39 euro	59.681,39 euro
Periodo di spalmatura dell'interesse maturato nel periodo di sospensione	60 mesi	-
Interesse maturato durante la sospensione	2.387,26 euro	-
Quota interessi mensile	-	195,38 euro
Nuova rata per il periodo di spalmatura	642,01 euro	-
Aumento della rata per il periodo di spalmatura	39,79 euro	-
Rata successiva al periodo di spalmatura	602,22 euro	-

L'Anticipo dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria

(Accordo ABI - Confindustria - Sindacati)

Se sei stato sospeso dal lavoro a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, puoi richiedere alla tua banca l'anticipo dell'indennità.

Come funziona l'iniziativa

Puoi richiedere l'anticipazione fino all'80% della tua retribuzione, con un massimo di **900 euro mensili**, per una durata non superiore a 7 mesi (e in ogni caso per un importo massimo complessivo di 6.000 euro).

Ricorda che **la tua banca può offrirti anche condizioni migliori** di queste; rivolgiti direttamente alla tua filiale per conoscerle.

Chi può approfittarne

I **lavoratori dipendenti** che - anche in attesa del provvedimento di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale straordinaria - sono sospesi dal lavoro a zero ore (ossia i lavoratori con sospensione totale dal lavoro), nei casi in cui l'anticipazione dell'indennità non sia erogata dal datore di lavoro.

Cosa devi fare

Innanzitutto controlla che la tua banca abbia aderito all'iniziativa e - se sì - scarica e presenta alla tua filiale l'apposita domanda disponibile sul sito www.abi.it, nella sezione "Anticipazione CIGS".

Puoi farlo fino al 31 dicembre 2011.



Il "Prestito della speranza" per il reinserimento lavorativo

(Accordo ABI - CEI)

Se hai perso il lavoro e ti trovi in difficoltà, ma hai un progetto per tornare a lavorare, puoi contattare le Caritas diocesane della tua città che ti aiuteranno a concretizzare la tua idea imprenditoriale o il reinserimento lavorativo.

Come funziona l'iniziativa

Puoi richiedere un finanziamento fino a 6.000 euro con la garanzia del Fondo speciale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Il prestito viene erogato nell'arco di 12 mesi, in un'unica soluzione o con tranches periodiche (di importo pari a 500 euro, se mensili) e può anche essere rinnovato per altri 12 mesi.

Il rimborso inizia dopo 12 mesi da quando hai ricevuto il finanziamento e può avere una durata massima di 5 anni. Il tasso di interesse applicato (TAEG, tasso annuo effettivo globale) è particolarmente vantaggioso: è uguale o inferiore alla metà del tasso di interesse medio sui prestiti personali (TEGM, tasso effettivo globale medio).

Chi può approfittarne

I componenti di famiglie numerose (con due o più figli) o gravate da malattia o disabilità che a causa dell'attuale crisi economica hanno perso ogni fonte di reddito (o si trovano in cassa integrazione) e hanno un progetto per il reinserimento lavorativo o per l'avvio di un'attività autonoma.

Cosa devi fare

Tramite gli uffici diocesani scegli una delle banche che hanno aderito all'iniziativa (gli elenchi sono disponibili sul sito www.abi.it, nella sezione "Piano Famiglie"), alla quale puoi rivolgerti dopo aver compilato l'apposita domanda con l'aiuto della Caritas.

Puoi farlo fino al 6 maggio 2012.

Una volta perfezionato il finanziamento, l'iniziativa prevede anche un percorso di accompagnamento gratuito - attraverso gli uffici diocesani - volto alla effettiva realizzazione del progetto.

Per far fronte alle tante spese collegate alla nascita o all'adozione di un bambino puoi usufruire di un prestito di 5.000 euro a tassi agevolati, da rimborsare in 5 anni.



Come funziona l'iniziativa

Le famiglie interessate possono richiedere l'intervento del Fondo speciale di garanzia del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (il cosiddetto Fondo Nuovi Nati) per ottenere **un finanziamento a tasso fisso con un limite massimo di 5.000 euro, da rimborsare in 5 anni.**

Anche in questo caso il tasso di interesse applicato (TAEG, tasso annuo effettivo globale) è particolarmente vantaggioso: è uguale o inferiore alla metà del tasso di interesse medio sui prestiti personali (TEGM, tasso effettivo globale medio).

Nel caso di famiglie con bambini affetti da malattie rare (l'elenco è disponibile sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità, www.iss.it/cnmrf/) è previsto anche un contributo in conto interessi.

Chi può approfittarne

Le famiglie con bambini nati o adottati nel corso del 2009, nel 2010 e anche nel 2011.

Non ci sono limiti di reddito.

Il contributo in conto interessi è riservato alle famiglie con bambini portatori di malattie rare, nati o adottati nel corso del 2009.

Cosa devi fare

Rivolgiti alle banche che hanno aderito all'iniziativa (l'elenco è disponibile sul sito www.abi.it nella sezione "Piano Famiglie") - oppure visita il sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, www.fondonuovinati.it/elenco_banche.html e scegli la banca e la filiale alla quale rivolgerti dopo aver scaricato l'apposita domanda.

Puoi farlo fino al 30 giugno successivo all'anno di nascita o di adozione del bambino. Se hai un figlio nato nel 2009, quindi, puoi presentare la domanda fino al 30 giugno 2010, mentre per i bambini nati entro il 31 dicembre 2011 avrai tempo fino al 30 giugno 2012.

Per sostenere le spese della tua formazione universitaria e post-universitaria, puoi usufruire di un prestito di 6.000 euro a tassi agevolati.

Come funziona l'iniziativa

Puoi richiedere un finanziamento fino a 6.000 euro con la garanzia del Fondo per il credito ai giovani del Dipartimento della Gioventù. I tassi di interesse applicati dalle banche sono vantaggiosi e non possono superare il limite massimo del 5,80%.

Il prestito può essere richiesto per tante finalità: pagare tasse e contributi universitari, partecipare a un programma Erasmus, iscriverti a un master post-universitario, pagare le spese di locazione se sei uno studente fuori sede.

Chi può approfittarne

Gli studenti universitari e post-universitari di qualunque nazionalità, purché residenti in Italia, con età compresa tra i 18 e i 35 anni e in possesso di specifici meriti di studio.

Cosa devi fare

Per aderire all'iniziativa devi rivolgerti alla **Segreteria della tua università** che ti fornirà un modulo da compilare (cartaceo o elettronico) con i tuoi dati personali. Verificata la presenza dei requisiti di merito necessari, la Segreteria ti consegna un **codice di attivazione (PIN)** da presentare alla banca insieme alla domanda di finanziamento.



Per maggiori informazioni rivolgiti ad una delle banche che aderiscono all'iniziativa (l'elenco delle banche aderenti è consultabile sui siti www.abi.it nella sezione "Piano Famiglie" e www.diamoglicredito.it nell'area "Banche").

Se la tua posizione debitoria è particolarmente compromessa e non riesci più ad accedere al credito bancario, puoi chiedere l'intervento dei fondi di prevenzione dell'usura per ottenere una garanzia che ti consenta di accedere al prestito di cui hai bisogno.

Come funziona l'iniziativa

Puoi farti garantire il prestito che vuoi richiedere alla banca accedendo ai **fondi di prevenzione dell'usura** stanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da alcune Regioni, gestiti dai Confidi, dalle Fondazioni e dalle Associazioni riconosciute.

A chi è rivolta

Coloro che, avendo una situazione debitoria molto compromessa (perché insolventi, protestati, ecc.), corrono il rischio di rivolgersi alle persone sbagliate e cadere nella rete dell'usura.

Cosa devi fare

Rivolgiti ad uno dei soggetti autorizzati alla gestione dei fondi di prevenzione dell'usura che valuteranno se hai i requisiti necessari per accedere ai fondi.

L'elenco delle Associazioni e Fondazioni antiusura e dei Confidi è disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/fondi_usura.html).

Iniziative sul territorio

Anche a livello locale le banche, assieme alle Regioni e agli Enti Locali, hanno messo in atto importanti iniziative a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi.

Le iniziative riguardano in particolare i casi di perdita del posto di lavoro o l'entrata in cassa integrazione o mobilità, problemi di salute che hanno colpito i componenti della famiglia che producono reddito, l'acquisto della prima casa per fasce sociali a basso reddito (come ad esempio la convenzione con il Comune di Napoli per l'accesso ai mutui per l'acquisto di immobili dismessi dal Comune, oppure le convenzioni stipulate con le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Umbria e Veneto per sostenere chi ha un mutuo ed è in difficoltà).

Come fare per conoscere le iniziative del Comune o della Regione in cui risiedi

Le iniziative a livello territoriale sono molte, per conoscerle nel dettaglio prendi contatto con la tua banca o vai sul sito www.abi.it, nelle sezioni "Piano Famiglie" e "Anticipazione CIGS".



Ammortamento

È il processo di restituzione graduale del capitale preso in prestito attraverso il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Contributo in conto interessi e in conto capitale

È un contributo che viene concesso per la stipula di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine. Il contributo in conto interessi previsto, ad esempio, dall'iniziativa "il Prestito per il neonato" (vedi a pagina 10) copre una parte o l'intera quota interessi della rata prevista dal piano di ammortamento. Il contributo in conto capitale riduce l'ammontare del debito in essere nei confronti della banca.

Decadenza dal beneficio del termine

Il beneficio del termine è la possibilità prevista per il debitore, ad esempio nei contratti di finanziamento, di pagare un bene a scadenze prestabilite (le rate). La decadenza del beneficio del termine si verifica quando il debitore diviene insolvente o sono diminuite le garanzie che aveva fornito. In tal caso il creditore (ad esempio la banca) può esigere immediatamente in un'unica soluzione il rimborso del prestito.



Preammortamento

Indica il periodo del piano di rimborso di un prestito (ad esempio il mutuo) che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi.

TAEG (tasso annuo effettivo globale)

Indica in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, su base annua. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative. Non sono comprese invece le imposte ed eventuali oneri notarili (nel caso di mutui ipotecari).

TEGM (tasso effettivo globale medio)

Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio i mutui) in un arco temporale ben preciso. Tiene conto di tutte le spese, commissioni e i possibili tassi di ingresso o promozionali. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale.

Al momento della pubblicazione di questa Guida, il TEGM in vigore riferito alla categoria di operazioni "crediti personali" è pari al 11,94%. L'aggiornamento è disponibile trimestralmente anche sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).



DIAMO CREDITO ALLA TUA VOGLIA DI RIPARTIRE

Iniziativa in collaborazione con:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
- CEI - Conferenza Episcopale Italiana
- ACU - Associazione Consumatori Utenti
- Adiconsum
- Adoc
- Assoutenti
- Cittadinanzattiva
- CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- La Casa del Consumatore
- Lega Consumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento di Difesa del Cittadino
- Unione Nazionale Consumatori